



Bruxelles, 20.12.2023
C(2023) 9276 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.12.2023

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8754 che approva il programma
dell'Italia per il sostegno del Fondo asilo, migrazione e integrazione
per il periodo 2021-2027**

CCI 2021IT65AMPR001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.12.2023

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8754 che approva il programma dell'Italia per il sostegno del Fondo asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027

CCI 2021IT65AMPR001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4;

visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione², in particolare l'articolo 11, paragrafo 11;

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione C(2022) 8754 della Commissione è stato approvato il programma sostenuto dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) in Italia.
- (2) L'11 settembre 2023 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva una modifica del programma di cui a tale decisione.
- (3) La modifica del programma consiste nel trasferimento di dotazioni di bilancio dallo strumento tematico per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147.
- (4) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è giustificata dalla sua partecipazione al ciclo di impegni per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, finanziato dallo strumento tematico nell'ambito degli sforzi di solidarietà

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1.

conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi specifici previsti dal programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1147.

- (5) La Commissione ha valutato il programma riveduto e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (6) È pertanto opportuno approvare il programma modificato.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2022) 8754,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 8754 è così modificata:

- 1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"È approvato il programma dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva il 10 novembre 2022, quale modificato dal programma riveduto, presentato nella sua versione definitiva l'11 settembre 2023.";
- 2. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
 - (1) "L'importo massimo del sostegno del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per l'intero periodo di programmazione e per anno figura nell'allegato I.
 - (2) L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 518 559 353,00 EUR, da finanziarsi a titolo della linea di bilancio 10 02 01 secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2021-2027.
 - (3) Il tasso di cofinanziamento per ciascuna tipologia di azione figura nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna tipologia di azione si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato."

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.12.2023

Per la Commissione

Monique PARIAT

Direttrice generale Migrazione e affari interni

